

ai voti l'art. 3 che ho letto, come fu modificato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Ora viene l'art. 4.

« Art. 4. È istituito presso ciascheduna direzione un Consiglio sanitario marittimo.

« Questi Consigli saranno composti:

« Del governatore od intendente generale amministrativo, presidente;

« Del sindaco o gonfaloniere;

« Dell'intendente generale di marina;

« Del presidente della Camera di commercio;

« Del capitano del porto;

« Del direttore sanitario;

« Del vice-presidente del Consiglio di sanità terrestre;

« Del direttore delle dogane;

« Di due membri del Consiglio comunale nominati dal medesimo;

« Di due capitani marittimi nominati dalla Camera di commercio;

« Del medico applicato alla direzione di sanità marittima;

« Di un medico dell'ospedale maggiore civile, nominato dal Consiglio comunale.

« I membri del Consiglio comunale ed i capitani marittimi saranno rinnovati ogni triennio.

« Potranno essere confermati. »

Darò la parola al signor commissario regio per le osservazioni che ha annunziato che intendeva fare.

BO, regio commissario. L'osservazione che io volevo fare è di sopprimere come membro del Consiglio di sanità l'intendente generale della marina, perchè questa carica non esiste più.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

CASTAGNOLA, relatore. Aderisce.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 4 con questa soppressione.

(È approvato, e lo sono del pari, senza discussione, i cinque seguenti):

« Art. 5. Sono agenti di sanità marittima, in qualunque altro punto d'ancoraggio del litorale, gli amministratori di marina ed i capitani di porto delegati dal Ministero.

« Negli scali o spiagge ove non esistessero amministratori di marina od ufficiali di porto, può essere delegato come agente di sanità un impiegato delle regie dogane.

« Art. 6. I bastimenti, tanto nazionali che esteri, pagheranno ad ogni approdo nei porti, rade o spiagge dello Stato le seguenti tasse sanitarie:

« 1° Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la Turchia asiatica ed europea, l'Egitto, la Siria e le isole dell'impero ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe e dalle coste occidentali dell'Africa, eccettuati i possedimenti del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di là del Capo di Buona Speranza, pagheranno per ogni tonnellata 40 centesimi;

« 2° Ogni altra nave a vela proveniente dall'estero pagherà per ogni tonnellata 20 centesimi;

« 3° I piroscafi provenienti da porti e litorali esteri, eccettuati i luoghi accennati al numero 1 di questo articolo, pagheranno 5 centesimi per ogni tonnellata e per ogni approdo dall'estero;

« 4° I piroscafi potranno andare esenti dalla tassa di cui al numero 3, mediante il pagamento di 50 centesimi all'anno per tonnellata, qualunque sia per essere il numero degli approdi che effettuassero nel corso dell'anno.

« Le tasse pagate a tenore del numero 3 non saranno computate in sconto dalla tassa annuale di abbonamento.

« Questa tassa non va soggetta ad alcuna riduzione, qualunque sia il mese dell'anno in cui viene pagata.

« Art. 7. Nel determinare la tassa dovuta dai piroscafi si farà dalle loro tonnellate la deduzione del quaranta per cento per lo spazio occupato dalle macchine e relativi accessori.

« Art. 8. Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari:

« a) I bastimenti della marina militare di qualunque nazione;

« b) Le navi di rilascio anche ammesse a libera pratica, quando non facciano operazioni di commercio;

« c) I battelli da pesca anche procedenti dall'estero e le navi che esercitano la navigazione tra un punto e l'altro dello Stato. Questi legni però, dispensati dall'obbligo della patente, saranno muniti di un permesso sanitario di cabotaggio della durata di un anno, pel quale pagheranno una lira, se non maggiori di 10 tonnellate; centesimi 20 all'anno per tonnellata, se maggiori di quella portata.

« Art. 9. Le navi provenienti dall'estero pagheranno la tassa sanitaria nel primo luogo d'approdo dello Stato. Quando dal luogo dove hanno approdato e pagato la tassa si conducano in altri luoghi del litorale dello Stato, non corrispondono altre tasse per questi approdi. »

« Art. 10. Per ogni patente di sanità rilasciata a bastimenti diretti a porti esteri si pagherà un diritto fisso di lire due. »

BIANCHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Se mal non mi appongo, emerge da questo articolo che ogni bastimento che voglia dirigersi all'estero deve di necessità essere munito di una patente di sanità, la quale viene a costare lire due. Emerge ad un tempo dalle disposizioni di quest'articolo una gravissima ingiustizia, a parer mio. Il bastimento di 100 tonnellate che si dirige in America, per esempio, non ha che a spendere la somma di lire due per avere una patente di sanità, la quale viene a produrre il suo effetto per tutto il tempo del viaggio medesimo, che può durare uno o due anni; e la piccola nave che dal porto di Rimini fa vela per dirigersi a Trieste, a Venezia od alla Dalmazia, per esempio, o che da un punto qualunque della riviera si dirige a Nizza, fatalmente divenuta straniera, ha che ha soltanto la portata di 10 o 20 tonnellate, paga due lire, come la nave che è andata in America, che fa larghissimo traffico, e grossissimi lucri. Domando io, se vi ha giustizia, se vi sia parità di condizioni, che il bastimento che fa questo lunghissimo viaggio paghi solo due franchi per munirsi d'una sola patente per tutto il viaggio; mentre la piccola nave, che fa una brevissima traversata, che va da una parte dell'Adriatico alla Dalmazia, e che fa, per esempio, dieci viaggi all'anno, deve munirsi ad ogni viaggio di una patente che costa due lire.

Se il bastimento che si dirige lontano può essere soggetto ad una patente speciale, affinchè possa far fede della condizione sanitaria del paese da cui è partito, per questo bastimento questa tassa di lire due non può esser tanto gravosa; ma non posso assolutamente capacitarmi che una piccola nave che fa dieci o quindici viaggi all'anno da un punto della nostra costa ad un altro punto della costa vicina, ma estera, debba essere soggetta alle stesse condizioni, come la grossa nave che va lontano. Mi pare adunque che, trattandosi di navi che fanno viaggi lunghissimi, potrebbesi lasciare l'articolo come sta scritto; ma che per le piccole navi, che fanno viaggio da uno dei punti della nostra costa ad un punto più o meno